

Emergenza Coronavirus: interventi a sostegno del lavoro

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 52 del 1° marzo 2020, Ed. straordinaria) e con decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020) il Governo ha adottato una serie di provvedimenti in materia di lavoro per contrastare gli effetti negativi dell'epidemia da COVID-19, di seguito illustrati in breve.

Smart working (art. 4, comma 1, lett. a), DPCM 1° marzo 2020)

La modalità di lavoro agile può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente (artt. 18-23, Legge 81/2017).

Gli obblighi di informativa (art. 22, Legge 81/2017) sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL.

Sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria nella "zona rossa" (art. 5, D.L. 9/2020)

Nei comuni di cui all'Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 (in breve, la "zona rossa") sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già effettuati.

I versamenti sospesi sono effettuati, a decorrere dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (artt. 13-14, D.L. 9/2020)

I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni della "zona rossa" che, per effetto dell'emergenza epidemiologica, sono costretti a sospendere o ridurre l'attività lavorativa, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario in deroga all'osservanza dell'obbligo di previa consultazione sindacale (art. 14, D.Lgs. 148/2015) e dei termini di procedimento (artt. 15, comma 2, e 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015), nonché, per l'assegno ordinario, in deroga all'obbligo di accordo, ove previsto.

Le medesime condizioni si applicano anche alle unità produttive site al di fuori dei comuni della "zona rossa", con riferimento ai lavoratori residenti in detti comuni e impossibiliti a svolgere l'attività lavorativa.

La richiesta deve essere presentata dal datore di lavoro entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

I lavoratori fruitori delle prestazioni devono risultare alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. Al trattamento in parola possono accedere – previa adozione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – anche le imprese che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, per un periodo non superiore a tre mesi. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Cassa integrazione in deroga (artt. 15-17, D.L. 9/2020)

I datori di lavoro del settore privato (ad esclusione del lavoro domestico), anche agricolo, con unità produttive site nei comuni della "zona rossa", nonché quelli con unità produttive site al di fuori di detti comuni ma con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in detti comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare la domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Al di fuori di queste ipotesi, le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, ai datori di lavoro del settore privato (ad esclusione del lavoro domestico), anche agricolo, con unità produttive site nelle predette Regioni, nonché quelli con unità produttive site al di fuori di dette Regioni ma con riferimento ai lavoratori residenti o domiciliati in dette Regioni, che non integrino i requisiti per l'accesso alle tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro.

Indennità lavoratori autonomi (art. 16, D.L. 9/2020)

Previa apposita domanda da presentare alla Regione, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi e ai professionisti ivi compresi i titolari di attività d'impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione separata INPS, i quali svolgono alla data del 23 febbraio 2020 la propria attività lavorativa nei comuni della "zona rossa" o siano ivi residenti o domiciliati, è riconosciuta una indennità mensile di Euro 500,00, per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

L'indennità in parola non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti